

**CORSO DI FORMAZIONE
PER “AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO”**

***PROTEZIONE DELLE PERSONE
CARENTI O PRIVE DI AUTONOMIA
(Legge n. 6 del 9 gennaio 2004)***

*“La tutela della persona non autonoma con la minore
limitazione possibile della sua capacità di agire”*

Relatore: dott. *Renzo Zanon*

1

*“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali
in dignità e diritti.*

*Essi sono dotati di ragione e di coscienza
e devono agire gli uni verso gli altri
in spirito di fratellanza.”*

*(Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Convenzione adottata
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948, art. 1)*

2

La disciplina precedente la legge n. 6 del 9 gennaio 2004

Antecedentemente all'entrata in vigore (19 marzo 2004) della legge n. 6 del 9 gennaio 2004, la disciplina contemplava gli istituti giuridici dell'*interdizione* e dell'*inabilitazione*.

Tali strumenti di salvaguardia erano destinati per lo più a tradursi *“in una sorta di morte civile del sofferente psichico che viene completamente estromesso dai traffici giuridici ed integralmente sostituito nel compimento di atti da parte del rappresentante legale, secondo il modello della tutela (...) Misura, questa, troppo rigida e totalizzante, di sapore ‘manicomiale’, inutilmente mortificante e priva di valore terapeutico.”*

(P. BACCARINI, *L'amministratore di sostegno*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 37)

Si tratta di “etichette” odiose, misure “totalizzanti” ed a tempo indeterminato, spesso sproporzionate alle necessità di protezione del soggetto.

3

Interdizione

Destinatari: *“coloro che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi”* (art. 414 c.c.).

Costituisce la misura più grave ed estrema, che postula una condizione di infermità assoluta e *comporta la limitazione completa della capacità di agire.*

L'istituto dell'interdizione e gli *effetti* che esso comporta risultano *incentrati non tanto sul soggetto debole da tutelare, bensì in larga parte destinati alla protezione del suo patrimonio.*

4

Inabilitazione

Destinatari: *“il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all’interdizione (...) coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici (...) il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente”* (art. 415 c.c.)

L’inabilitazione rappresenta *una soluzione “intermedia”, ma comunque grave.*

5

Caratteristiche degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione (prima della legge n. 6/2004)

Rigidità, sotto un duplice profilo:

- a) obbligatorietà della pronuncia di interdizione/inabilitazione (a prescindere da una valutazione di opportunità da parte del giudice);
- b) sussistenza della malattia mentale.

Necessità della incapacitazione a fronte di una malattia mentale e necessaria sussistenza della malattia mentale per dare luogo alla pronuncia incapacitante.

Conseguenze: predeterminate dalla legge, senza possibilità di graduazione da parte del giudice.

Sotteso a questo assetto: il concetto di pericolosità sociale dell’infermo di mente, emergente peraltro da numerose disposizioni di carattere penalistico (si pensi ai reati di omessa custodia e di omessa denuncia di malati di mente).

Perfetta corrispondenza tra malattia mentale, pericolosità sociale, incapacitazione (cura del malato intesa come punizione; tutela intesa come reclusione nel manicomio).

6

L'istituzione dell' Amministrazione di sostegno (legge 9 gennaio 2004, n. 6)

Legge 9 gennaio 2004, n. 6

“Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.”

(Pubblicata nella G.U. n. 14 del 19 gennaio 2004, Serie Generale, entrata in vigore il 19 marzo 2004)

7

La collocazione all'interno del Codice Civile

Il legislatore, per introdurre nel nostro sistema lo strumento dell'amministrazione di sostegno, ha inserito una serie di disposizioni completamente nuove (utilizzando gli artt. 404-413, che un tempo regolavano l'istituto dell'affiliazione, abrogato dall'art. 77 della legge n. 184/1983), che costituiscono il capo I del titolo XII del libro I del codice civile, mentre il capo II (artt. 414-432) contiene le disposizioni riguardanti gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione (opportunamente rivisitati).

L'art. 2 della legge n. 6/2004 ha modificato il titolo XII del libro I del codice civile, la cui rubrica (*“Dell’infermità di mente, dell’interdizione e dell’inabilitazione”*) è stata sostituita con la nuova ***“Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia”***

Amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione individuano quindi un vero e proprio insieme di strumenti tesi alla protezione della persona.

8

Finalità e beneficiari della legge n. 6/2004

Con l'introduzione dell' istituto dell'Amministrazione di sostegno, la legge n. 6 del 9 gennaio 2004 si è posta "la finalità di

tutelare, con la minore limitazione possibile delle capacità di agire, persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, **mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente**" (art. 1),

mettendo a disposizione della comunità una figura, quella, appunto, dell'*Amministratore di sostegno*, che ha lo scopo di aiutare

chi "**per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi**" (art. 404 c. c.)

in un percorso *personalizzato* per aspirare alla piena realizzazione di quei diritti di integrazione sociale sanciti dalla nostra Costituzione.

9

Lo "spettro ampio" dei possibili beneficiari

"Questa nuova forma di protezione é a "spettro ampio", finalmente rifiutando la logica ghetizzante dell'infermità mentale tipica dell'interdizione (rimasta solo per casi che già l'art. 414 c.c. prevede, nella nuova formulazione, come eccezionali, tanto da collegarne l'applicabilità alla constatazione dell'impossibilità di assicurare con l'amministrazione di sostegno una "adeguata protezione") a favore di quella del sostegno ad ogni persona che per qualsiasi patologia ("per effetto di ogni infermità ovvero menomazione fisica o psichica") si trovi "*anche*" parzialmente o temporaneamente (e pertanto pure quando l'infermità sia totale e/o permanente) nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi (art. 404 c.c.)."

(Sergio TRENTANOVI, *La protezione delle persone prive di autonomia* - www.diritto.it/materiali/civile/trentanovi.pdf)

10

Le condizioni per l'applicazione dell'amministrazione di sostegno

I presupposti, le condizioni che consentono l'applicazione dell'amministrazione di sostegno sono:

- a) l'*infermità* – che determina un'impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi, oppure
- b) la *menomazione fisica* – che determina un'impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi, oppure
- c) la *menomazione psichica* – che determina un'impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi.

L'amministratore di sostegno può, pertanto, "sostenere" sia persone dotate di una capacità parziale, sia persone totalmente incapaci di agire.

11

Legge 6/2004: indica un percorso culturalmente rivoluzionario rispetto al passato

Alla logica totalizzante del divieto e dell'annullamento, tipica del giudizio di incapacità di agire, presupposto dell'interdizione (e, in misura diversa, dell'inabilitazione) *si sostituisce una logica individualizzante e liberante*.

In ciò sta appunto la portata innovativa dell'istituto dell'Amministrazione di sostegno: nel *passaggio dall'incapacitazione alla protezione, dalla salvaguardia del patrimonio alla protezione della persona, nella valorizzazione massima delle sue capacità e potenzialità*.

Il Giudice Tutelare si muove non già nell'ottica di accertare l'"incapacità" di agire (con il fine di impedire all'incapace di arrecare pregiudizio a sé, alla sua famiglia ed alla certezza dei traffici giuridici), quanto piuttosto con l'obiettivo di fornire sostegno idoneo a chi si trovi nell'"impossibilità" di curare autonomamente i propri interessi, dando così concreta attuazione al dettato costituzionale di rimuovere gli ostacoli che si frappongono al pieno sviluppo della persona umana (Cost., art. 3).

12

L' Amministrazione di sostegno non determina in capo al beneficiario lo *status* di incapace

“Mentre le tradizionali misure di protezione incidono sullo *status* della persona, ***l'amministrazione di sostegno non determina in capo al beneficiario lo status di incapace.***

La nuova figura appare orientata a promuovere, anziché deprimere, come nel caso dei vecchi istituti, le facoltà dell'interessato. Il beneficiario pertanto non potrà essere considerato incapace legale, a prescindere dall'ampiezza delle limitazioni previste dal decreto di nomina dell'amministratore, salvo che per gli atti che prevedono la rappresentanza in via esclusiva dell'amministratore di sostegno.”

(G. BONILINI, A. CHIZZINI, *L'amministrazione di sostegno*, Padova, Cedam, p. 343)

13

La centralità della persona

Nell'amministrazione di sostegno, superando l'accentuato carattere patrimonialistico dei precedenti istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, ***al centro sta la persona*** del beneficiario.

Ogni attività è funzionale alla persona e la stessa gestione del patrimonio diventa, sempre più, strumento utile per provvedere alle necessità dell'individuo.

L'obiettivo principale dell'amministrazione di sostegno è la persona, che deve essere tutelata ai fini del riconoscimento e dell'esercizio dei suoi fondamentali diritti.

Riconoscimento dunque dell'Altro come persona in pienezza, quali che siano di fatto le potenzialità di un essere umano, collocando la malattia e/o la disabilità sullo sfondo dell'esistenza umana e vedendo nell'essere malato e/o disabile un particolare modo di esistere che non diminuisce l'essenza e il valore della persona, ***poiché la differenza di condizione (fisica, mentale, genetica, ecc.) rappresenta solo una modalità dell'essere al mondo e non ne riduce né il valore né il significato.***

14

La centralità della persona nell'ordinamento statale e comunitario

Il pieno sviluppo della persona umana è inserito tra i principi fondamentali della Costituzione ed è ribadito nei primi articoli sotto molteplici profili: il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, come singolo e nelle formazioni sociali, la pari dignità di ogni individuo, il diritto al lavoro del singolo compatibilmente con le proprie possibilità. **La persona ed il suo pieno sviluppo sono quindi valori base per il nostro ordinamento.**

La persona, come valore centrale cui fare riferimento, è tutelata anche a livello comunitario nella “*Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea*”, sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del *Trattato di Lisbona* (13 dicembre 2007), ha acquisito “*lo stesso valore giuridico dei trattati*”. Il preambolo della “*Carta*” dichiara: “**Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l’Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà ... Essa pone la Persona al centro della sua azione ...**”.

15

Caratteristiche dell'essere umano

“L'essere umano è caratterizzato dalla sua **unicità** e dalla sua **complessità**. Ogni uomo è una persona unica e originale, che deve essere conosciuta e riconosciuta come tale (...) Si tratta di un **essere bio-psico-sociale**, di un individuo nel senso letterale del termine – cioè non divisibile – presso il quale queste tre dimensioni sono in costante interazione.”

(J. RUFINI, M. GAILLARD (a cura di), *Pratica psicogeriatrica. La genesi di una équipe multidisciplinare*, Torino, Centro Scientifico Editore, 2000)

16

La dignità: fondamentale e intrinseco valore della persona umana

“Il Comitato Internazionale di Bioetica ha definito la dignità come quella caratteristica peculiare che rende un organismo vivente un “essere umano”. E’ quel qualcosa che identifica un essere umano. **Dignità è la parola che assegniamo specificamente al fondamentale e intrinseco valore della persona umana.** La dignità umana, come espressione di valore morale, è un concetto indipendente dalla tradizione religiosa. La dignità, egualmente condivisa fra tutte le persone e intesa come valore intrinseco, implica la necessità di una attenzione particolare e di una sensibilità specifica per la piena incarnazione dell’essere umano. A causa della propria intrinseca dignità, a ciascun individuo è dovuto eguale rispetto e la promozione della propria autonomia. La dignità precede l’autonomia; adeguatamente intesa la dignità è il valore finale.”

(R. BARNET, *Il significato della medicina e il ruolo del medico oggi*, in G.A. DEI TOS, A.L. DEL FAVERO (a cura di), *Etica, qualità e umanizzazione in Sanità*, Milano Franco Angeli, 2006, p. 87-88).

17

Il principio della dignità umana

Come “*principio della dignità umana*” s’intende l’esigenza enunciata da Kant come seconda formula dell’imperativo categorico:

“Agisci in modo da trattare l’umanità, tanto nella tua persona come nella persona di ogni altro, sempre anche come un fine e mai unicamente come un mezzo”

Questo imperativo stabilisce infatti che ogni uomo, anzi ogni essere ragionevole, come fine in se stesso, possiede un valore non relativo (com’è per esempio un prezzo) ma intrinseco, cioè la *dignità*.

(N. ABBAGNANO, *Dizionario filosofico*, Torino, Utet, 1961, voce “Dignità”).

18

Legge n. 6/2004: attuativa di fondamentali principi costituzionali

La legge n. 6/2004 è attuativa dei fondamentali principi costituzionali del *personalismo* (art. 2), del *solidarismo* (art. 2, 32), dell' *uguaglianza e pari dignità* (art. 3).

Il nuovo sistema protettivo è teso, pertanto, alla tutela effettiva dei diritti inviolabili della persona, quali la dignità, l'uguaglianza, la salute, garantiti dai principi costituzionali sanciti agli artt. 2, 3, 32.

19

Attuazione dei principi di sussidiarietà e solidarietà

“I protagonisti del progetto, seppur in un’ottica di sussidiarietà e di rispetto delle scelte individuali (anche di quella di evitare ogni “ingerenza” di terzi, variamente identificabili), non sono solo il beneficiario e l’amministratore di sostegno, ma tutti coloro che debbono o possono concorrere a formare la rete del sostegno. Tra i responsabili dei servizi sanitari e sociali, di cui al 3° c. art. 406, devono esser evidenziati i ruoli del “medico di famiglia” e dei servizi sociali per disabili e anziani del comune e/o dell’ULSS nonché dei centri di salute mentale; e di tutte quelle persone e servizi che, per competenza territoriale e funzionale (per rapporto privatistico o pubblicitico), sono chiamati a fornire supporti di assistenza e/o cura interventi di sostegno nel progetto (solidaristico) di aiuto del beneficiario.”

(Sergio TRENTANOVI, *La protezione delle persone prive di autonomia* - www.diritto.it/materiali/civile/trentanovi.pdf)

20

Il principio di sussidiarietà

“Sottolineo che il principio della sussidiarietà si ricava a mio avviso dal quadro sistematico generale dell’istituto e dalla evidente volontà del legislatore che appare contraria all’applicazione automatica e costante del principio di sostituzione della volontà privata con quella “pubblica” sulla base di valutazioni etiche e di merito. La sussidiarietà però, principio non esplicitamente oggetto di specifica indicazione normativa (a differenza di quanto avvenuto in altri ordinamenti in relazione ad istituti analoghi) va coniugata con il principio di solidarietà, e quindi di doverosità dell’intervento “pubblicistico” (anche del G.T.) quando non sussistano le condizioni (vi siano “ostacoli” da rimuovere) per una autonoma e libera espressione diretta della volontà da parte del beneficiario.”

(Sergio TRENTANOVI, *La protezione delle persone prive di autonomia* - www.diritto.it/materiali/civile/trentanovi.pdf)

21

Il principio di coinvolgimento - solidarietà

“Il “coinvolgimento” familiare-sociale ha radice costituzionale:

art. 2: richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà “sociale”;

art. 3: “rimuovere gli ostacoli (...) che limitando di fatto libertà ed eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”.

È imprescindibile nel procedimento dell’A.d.S. per rendere effettiva la “efficacia” del provvedimento di cui all’art. 406 c.c. e per rendere possibile la “personalizzazione” del provvedimento (programma/progetto di sostegno).

È necessario che, accanto a quello dell’A.d.S., ci sia il coinvolgimento di chi gli sta accanto (familiari/vicini/volontari), e degli operatori delle strutture pubbliche o private coinvolte nella cura/assistenza e dei loro responsabili.”

(Sergio TRENTANOVI, *La protezione delle persone prive di autonomia* - www.diritto.it/materiali/civile/trentanovi.pdf)

22

Il fine dell'amministrazione di sostegno

“Realizzare

l'art. 2 della Costituzione (diritti inviolabili dell'uomo, anche privo in tutto o in parte di autonomia);

il principio di eguaglianza (art. 3 Costituzione), senza distinzione di condizioni personali e sociali;

Richiedendo

a famiglia - società (disponibilità familiare/volontariato/strutture istituzionali) l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economico-sociale, con la disponibilità ad assumere il ruolo di amministratore di sostegno (A.d.S.), ma anche coinvolgendosi nel sostegno.

Per superare

i condizionamenti e i limiti dell'autonomia delle persone in qualsiasi modo e per qualunque causa inferme o menomate fisicamente o psichicamente (art. 1 L. 6/2004 e 404 c.c.).”

(Sergio TRENTANOVI, *La protezione delle persone prive di autonomia* - www.diritto.it/materiali/civile/trentanovi.pdf)

23

Amministrazione di sostegno: principi informatori

- ❖ Principio di *conservazione della capacità di agire*
- ❖ Principio di *personalizzazione*
- ❖ Principio di *celerità e gratuità del procedimento*

24

La tutela deve realizzarsi con il minor sacrificio della capacità di agire del beneficiario

La tutela della persona inidonea alla cura dei propri interessi deve realizzarsi con il minor sacrificio possibile della sua capacità d'agire.

L'art. 1 della legge n. 6/2004 costituisce una vera e propria direttiva per l'attuazione del nuovo sistema protettivo.

Di conseguenza, il Giudice Tutelare sarà tenuto, di volta in volta, a compiere una rigorosa valutazione per quanto concerne le restrizioni che in concreto appaiono indispensabili ad assicurare la protezione del soggetto a cui lo specifico procedimento si riferisce.

Il Giudice Tutelare, tenuto conto della situazione concreta, dovrà comunque prediligere le opzioni che salvaguardino il beneficiario della misura protettiva con il minor sacrificio per la capacità.

25

La capacità di agire

La **capacità di agire** (art. 2 c.c.) è *l'attitudine del soggetto ad obbligarsi nei confronti di terzi* (ad esempio: stipulare contratti o tutelarsi in via giudiziale).

L'esercizio della capacità di agire si acquista non al momento della nascita, come avviene per la capacità giuridica (1), ma quando si ritiene il soggetto in età matura, tale da potere discernere il bene dal male, ed essere quindi consapevole delle conseguenze giuridiche delle proprie scelte.

La capacità di agire presuppone, dunque, che il soggetto sia in grado di intendere e di volere.

Tale soglia di maturità in Italia è fissata, in via generale e con le dovute eccezioni, a 18 anni.

Questa è una regola generale in quanto possono prevedersi età differenti per il compimento di particolari atti.

(1) Per **capacità giuridica** (art. 1 c.c.) si intende *l'attitudine del soggetto ad essere titolare di diritti e di doveri*.

Questa capacità si acquista con la nascita e non si può mai perdere, se non in maniera parziale e per determinate situazioni che limitano l'esercizio di determinati diritti (c.d. incapacità speciali).

26

Presupposti per la capacità di agire

La capacità di agire si basa su tre presupposti :

- *la capacità di intendere*
- *la capacità di volere*
- *l'età*

- *la capacità di intendere è la capacità di comprendere il valore e le conseguenze delle proprie azioni*
- *la capacità di volere è la possibilità di fare le proprie scelte in maniera consapevole e responsabile*
- *per età si intende la maggiore età, cioè il compimento del diciottesimo anno*

27

Principio di conservazione della capacità di agire

Principio cardine della nuova normativa è la **conservazione della capacità di agire** del beneficiario con conseguente carattere “derogatorio” dei limiti di capacità previsti:

Il beneficiario ***“conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno”*** (art. 409, comma 1, c.c.).

Egli, inoltre ***“può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”*** (art. 409, comma 2, c.c.).

Il beneficiario conserva, dunque, la piena capacità di agire per tutti gli atti per i quali non è previsto l’intervento (di *rappresentanza* o di *assistenza*) dell’amministratore, nonché per quelli necessari alle sue esigenze quotidiane.

Significativo quanto recita l’art. 410, comma 2, c.c.: ***“L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso”***.

28

Principio di personalizzazione (attenzione alla “persona” del beneficiario)

La “cura” del beneficiario dell’amministrazione di sostegno e dei suoi “*interessi*” personali o patrimoniali, costituiscono l’oggetto principale e determinante dell’intero procedimento:

- “(...) l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di *vita personale e sociale* del beneficiario.” (art. 405, comma 5, punto 6, c.c.)
- “Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei *bisogni* e delle *richieste* di questa.” (art. 407, comma 2, c.c.)
- “La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla *cura* e agli *interessi* del beneficiario” (art. 408, comma 1, c.c.);
- “Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei *bisogni* e delle *aspirazioni* del beneficiario” (art. 410, comma 1, c.c.);
- “... perseguire l’*interesse* (...) soddisfare i *bisogni* o le *richieste* del beneficiario ...” (art. 410, comma 2, c.c.).

Si passa dunque da una tutela delle “cose” (segno in gran parte distintivo dell’interdizione, scopo precipuo della inabilitazione) ad una tutela della “soggettività” personale.

29

Principio di personalizzazione (valorizzazione di ogni spazio di autonomia)

“Viene superata dalla nuova normativa, come inquadrata nei principi costituzionali, la logica stessa dell’incapacità d’agire che ha informato l’istituto dell’interdizione (interdire = vietare = protezione totale, rigida e fissa dell’incapace e della società - principalmente dal punto di vista patrimoniale - “togliendogli” ogni spazio di autonomia ed ogni responsabilità): si crea uno strumento - l’A.d.S. - attraverso cui, mantenendosi per quanto necessario la tutela del soggetto dal punto di vista patrimoniale, si tende a valorizzare ogni spazio di autonomia dello stesso.”

(Sergio TRENTANOVI, *La protezione delle persone prive di autonomia* - www.diritto.it/materiali/civile/trentanovi.pdf)

Art. 409 c.c. “Effetti dell’amministrazione di sostegno. -

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.”

30

Principio di personalizzazione: (proporzionalità, flessibilità, temporaneità del provvedimento)

“Il procedimento ed il provvedimento (art. 405 c.c.) è rivolto alla cura della persona non totalmente autonoma nelle sue esigenze personali e patrimoniali, dovendo il più possibile adeguarsi alla personalità del beneficiario, integrandone le possibilità di autonomia con **provvedimento articolato, modulato, temporalmente limitabile e variabile nel tempo in dipendenza dell'evoluzione della persona e della sua possibilità di autonomia** (art. 407, comma 4, integrazioni e modifiche; 410, comma 2: necessità di provvedimenti opportuni in caso di contrasto di scelte; 411, comma 4: estendibilità effetti “protettivi” dell’interdizione; 413, comma 3: possibilità di revoca, dell’A.d.S. per sopravvenuta inidoneità).”

(Sergio TRENTANOVI, *La protezione delle persone prive di autonomia* - www.diritto.it/materiali/civile/trentanovi.pdf)

31

Principio di celerità e gratuità del procedimento

- Scelta del giudice monocratico (Giudice Tutelare), anziché collegiale;
- “*Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno (...)*” (art. 405, comma 1, c.c.);
- “*Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio.*” (art. 405, comma 4, c.c.);
- L'iter diretto alla nomina dell'amministratore di sostegno è caratterizzato dall'**esenzione dagli obblighi di registrazione e di pagamento del contributo unificato degli atti e procedimenti** tutti previsti dal titolo XII, libro I c.c. (ex art. 13, legge n. 6/2004, che ha introdotto l'art. 46 bis disp. att.)

32

Amministrazione di sostegno = progetto esistenziale

“L’amministrazione di sostegno si inquadra in un progetto di sostegno esistenziale, in cui la problematica patrimoniale (quella degli “atti” con valenza giuridico economica, tipico oggetto della tutela conseguente all’interdizione) rientra ma solo come aspetto possibile e talora necessario (ma non assorbente) dell’esistenza umana; in essa infatti si inseriscono la “cura” della persona (art. 405, comma 4, c.c.), l’“assistenza” da parte dell’amministratore di sostegno (art. 404 c.c.); ad essa fanno riferimento tutti gli “interventi di sostegno temporaneo o permanente” (art. 1 L. 6/2004) normalmente realizzati attraverso l’A.d.S.. Alle esigenze tutte della persona non autonoma devono riferirsi le relazioni periodiche dell’A.d.S. di cui all’art. 405, comma 5, n. 6, c.c., in cui deve farsi il quadro delle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.”

(Sergio TRENTANOVI, *La protezione delle persone prive di autonomia* - www.diritto.it/materiali/civile/trentanovi.pdf)

33

Amministrazione di sostegno = progetto esistenziale

“Il giudice tutelare con il suo decreto (art. 405 c.c.) é chiamato, normalmente attraverso la nomina di amministratore di sostegno ma anche con provvedimenti diretti e specifici, se necessario (art. 405, comma 4, c.c.), a **garantire alla persona non autonoma, oltre che l’adeguata protezione, soprattutto le migliori condizioni esistenziali, valorizzando tutti i possibili spazi di autonomia**, i suoi “bisogni”, le sue “richieste” (art. 407, comma 2, c.c.), le sue indicazioni (art. 408 c.c.), e perfino le “aspirazioni”, le “scelte”, i “dissensi” (art. 410 c.c.).

Come si é già accennato, il giudice tutelare in questo suo compito non può essere mai lasciato solo.

Il suo decreto di nomina di A.d.S. ed i suoi interventi, anche modificativi e integrativi, devono esser il più possibile frutto delle esigenze condivise di progettazione con e/o per il soggetto non autonomo (acquisite attraverso le previste udienze - art. 407, commi 2 e 3, c.c.; 410; 413 c.c.).”

(Sergio TRENTANOVI, *La protezione delle persone prive di autonomia* - www.diritto.it/materiali/civile/trentanovi.pdf)

34

Il beneficiario: vero protagonista del sistema di protezione

Il beneficiario

1) è legittimato ad attivare la procedura per la nomina dell'amministratore di sostegno:

- **“Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario ...”** (art. 406, comma 1, c.c.);

2) può rivolgere istanza motivata al giudice tutelare per la cessazione dell'amministrazione di sostegno o per la sostituzione dell'amministratore:

- **“Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'art. 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.”** (art. 413, comma 1, c.c.);

35

Il beneficiario: vero protagonista del sistema di protezione

3) può ricorrere al giudice tutelare **“in caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste”** da parte dell'amministratore di sostegno:

- **“In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.”** (art. 410, comma 2, c.c.);

4) deve sempre essere *sentito* personalmente - ove occorra anche in loco - e non più semplicemente *esaminato* (come per gli interdicensi e gli inabilitandi: art. 419 c.c.; art. 714 c.p.c.):

- **“Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona** cui il procedimento si riferisce **recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.”** (art. 407, comma 2, c.c.);

36

Il beneficiario: vero protagonista del sistema di protezione

5) è al centro del procedimento e del provvedimento:

- **“La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario”** (art. 408, comma 1, c.c.);
- **“Il giudice tutelare [...] può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ...”** (art. 410, comma 3, c.c.);
- **“Il giudice tutelare provvede altresì, anche d’ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell’amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario.”** (art. 413, comma 4, c.c.);
- **“Il giudice tutelare adotta anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio.”** (art. 405, comma 4, c.c.);

37

Il beneficiario: vero protagonista del sistema di protezione

6) la sua volontà, i suoi bisogni, le sue scelte, le sue aspirazioni, il suo diritto di essere informato ed il suo eventuale dissenso sono chiaramente valorizzati e costituiscono il punto di riferimento dei provvedimenti del giudice tutelare e del comportamento dell’amministratore di sostegno:

- **“L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.”** (art. 408, comma 1, c.c.);
- **“L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere** nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario.” (art. 410, comma 2, c.c.);
- **“Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.”** (art. 410, comma 1, c.c.);

38

Il beneficiario: vero protagonista del sistema di protezione

7) è la esigenza di “piena tutela” del beneficiario la sola che può legittimare il passaggio per sopravvenuta inidoneità dall’A.d.S. all’interdizione è utilizzabile solo se in concreto necessaria per assicurargli adeguata protezione.”:

- “Il giudice tutelare provvede altresì, anche d’ufficio, alla dichiarazione di *cessazione dell’amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario.*” (art. 413, comma 4, c.c.).

39

L’amministratore di sostegno

L’amministratore di sostegno è chiamato non a sostituire, ma a curare la persona, in un contesto di garanzie assicurato dal ruolo del Giudice Tutelare ma al contempo semplificato, dinamico, flessibile, e con carattere di ordinaria gratuità.

La nuova legge consente, infatti, interazioni tra le persone deboli e l’amministratore dei loro interessi, tra questi soggetti e le loro famiglie, *mantenendo in capo al beneficiario la dignità civile e, parzialmente, la capacità di agire, secondo un principio di gradualità* che consente al giudice di individuare e modulare compiti dell’amministratore e riduzione delle facoltà del beneficiario, secondo le reali esigenze ed i problemi della persona da tutelare.

40

Doveri dell'amministratore di sostegno

L'art. 410 c.c. prescrive che *“nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario”*.

L'amministratore di sostegno ha il preciso dovere di informare il beneficiario sugli atti da compiere e raccogliere il suo consenso.

In caso di dissenso deve rivolgersi al Giudice Tutelare per ottenere soluzione.

Deve osservare la diligenza del “buon padre di famiglia” nel soddisfare bisogni, aspirazioni e richieste del beneficiario.

Deve attenersi a quanto prescritto dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina, compiere gli atti a lui demandati quale rappresentante del beneficiario, quindi in nome e per conto dello stesso, assistere il beneficiario negli atti che può compiere solo col suo ausilio.

Deve relazionare al Giudice Tutelare periodicamente, nei tempi disposti, relativamente all'attività svolta e al riguardo delle condizioni di vita e sociali del beneficiario.

41

Come opera l'amministratore di sostegno?

L'amministrazione di sostegno è strumento flessibile adattabile alle necessità del beneficiario.

Nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno il Giudice potrà concretamente configurare 4 ipotesi:

1. gli atti che il beneficiario può compiere con la sola assistenza dell'amministratore senza autorizzazione preventiva;
2. gli atti che il beneficiario può compiere con l'assistenza dell'amministratore, previa autorizzazione;
3. gli atti che l'amministratore può compiere da solo senza autorizzazione preventiva, se non quella originaria;
4. gli atti che l'amministratore può compiere da solo preventivamente autorizzato.

L'art. 411 c.c. prescrive che i provvedimenti di cui agli art. 375 e 376 c.c. sono emessi dal Giudice Tutelare. Pertanto il Giudice Tutelare è competente a concedere l'alienazione dei beni, per la costituzione di pegni o ipoteche, per procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, compromessi, transazioni ed accettazione di concordati, come dispone il reimpiego dei capitali e del prezzo delle vendite. Autorizza altresì quanto indicato dall'art. 374 c.c.

42

Gratuità dell'ufficio di amministratore di sostegno

Per effetto del 1° comma dell'art. 411 c.c. trova applicazione, all'amministrazione di sostegno, l'art. 379 c.c. che afferma la gratuità dell'ufficio.

La norma però prosegue consentendo al Giudice Tutelare di "assegnare" al tutore e quindi anche all'A.d.S. "un'equa indennità" allorquando le difficoltà dell'amministrazione e l'entità del patrimonio la giustificano:

"L'ufficio tutelare è gratuito.

Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate."

43

Residualità e sussidiarietà del ricorso all'interdizione e all'inabilitazione

- Modifica rubrica del titolo XII, libro I, c.c.: "*Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia*";
- posizionamento come capo iniziale del titolo della disciplina dell'amministrazione di sostegno;
- disegno delle tre figure (amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione) come istituti chiaramente alternativi;
- prevista la "*cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario*" (art. 423, comma 4, c.c.);
- modifica del titolo dell'art. 414 c.c. "*Delle persone che possono essere interdette*" (in precedenza: "*devono*");
- integrazione dell'art. 414 c.c.: "*(...) sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.*"

44

Appendice

45

Tutela dei diritti inviolabili della persona: la Costituzione italiana

Art. 2 - “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”

Art. 3 - “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

Art. 32 - “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto per la persona umana.”

46

Legge 5 febbraio 1992, n. 104

"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."

(Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)

"Art.1. Finalità.

1. La Repubblica:

- a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;*
- b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;*
- c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;*
- d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata. (...)"*

47

Legge 5 febbraio 1992, n. 104

"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."

(Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)

"Art. 3. Soggetti aventi diritto.

- 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.*
- 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.*
- 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.(...)"*

48

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

(firmata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del *Trattato di Lisbona* (13 dicembre 2007),
ha acquisito "lo stesso valore giuridico dei trattati")

“Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.”

(dal Preambolo)

49

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

(approvata dall'Assemblea Generale il 13 dicembre 2006, entrata in vigore nel diritto internazionale il 30 maggio 2008, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, ratificata dall'Unione Europea il 23 dicembre 2010.
Rappresenta il primo strumento internazionale vincolante in tema di disabilità.)

“Preambolo

Gli Stati Parte di questa Convenzione

(...)

*(n) **Riconoscendo** l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, (...)*

*(v) **Riconoscendo** l'importanza dell'accessibilità all'ambiente fisico, sociale, economico e culturale, alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione, per permettere alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, (...)*”

50

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

“Art. 1 – Scopo

1. Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.

2. Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.”

51

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

“Art. 3. Principi generali

I principi della presente Convenzione sono:

- (a) il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l'indipendenza delle persone;*
- (b) la non discriminazione;*
- (c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;*
- (d) il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa;*
- (e) la parità di opportunità;*
- (f) l'accessibilità;*
- (g) la parità tra uomini e donne;*
- (h) il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.”*

52